

Allegato "A" all'atto n. 64326/8988 repertorio

1. STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

"BLIND GOLF ITALY- Associazione Sportiva Dilettantistica"

L'Associazione ha sede in Lentate Sul Seveso, Via Privata Golf n.42, presso il Condominio Il Roncaccio.

Art. 2 - Finalità e scopi

L' Associazione è esente da fini di lucro ed è assolutamente apolitica e aconfessionale. E' strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva golfistica da parte di soggetti minorati nella vista in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Essa svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere a livello dilettantistico ed amatoriale la diffusione del gioco del golf tra soggetti minorati nella vista, e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Golf, alla quale intende affiliarsi, pure tramite apposite convenzioni, compresa quella didattica.

Essa promuove iniziative culturali e sportive tese a diffondere il gioco del golf nelle sue varie specialità come argomento di dibattito culturale, di ricerca scientifica e tecnologica, di pratica e didattica sportiva, orientata al coinvolgimento delle persone con disabilità nella vista. A tale scopo intende promuovere attività legate alla cultura ed al tempo libero nonché sensibilizzare al riguardo le istituzioni, gli Enti pubblici e privati e l'opinione pubblica in generale, realizzando o favorendo la realizzazione di manifestazioni di qualsiasi genere e di iniziative mecenatistiche anche con la partecipazione di altri soggetti che abbiano finalità affini o complementari a quelle dell'associazione.

Più in particolare si occupa di ideare, organizzare, promuovere, pubblicizzare e porre in essere quegli eventi che, in linea con gli scopi dell'associazione, permettano un coinvolgimento e un'integrazione sempre maggiore delle persone minorate nella vista sia sul piano agonistico-sportivo, sia promozionale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra indicato l'associazione potrà:

a) compiere ogni operazione finanziaria (questa all'unico fine di realizzare l'oggetto sociale), mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente.

b) intestarsi licenze commerciali in genere;

c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando strumenti avanzati di comunicazione, modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
d) rilasciare tessere ed attestati ai propri dirigenti, istruttori, tecnici, atleti ed associati.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.G. e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Art. 3 - Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che, portatori di handicap nella vista e non, dedicano la loro attività allo sport inteso come momento di alto livello, di educazione, maturazione umana e civile ed integrazione sociale.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda.

3. L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;

4. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Onorari;
- c) Effettivi Ordinari;
- d) Effettivi Giocatori;
- e) Sostenitori;
- f) Aderenti.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Possono essere Soci Onorari:

- a) i cittadini italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti nello sport del golf o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

b) personalità, insigni per il pubblico riconoscimento.
La nomina a socio onorario è effettuata dal Consiglio Direttivo.

Possono essere Soci Effettivi Ordinari:

tutte le persone che, avendone fatta domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale e insindacabile giudizio.

Possono essere Soci Effettivi Giocatori:

tutte le persone minorate nella vista, che siano giocatori di golf, sia italiani che stranieri, purché tesserati per la Federazione Italiana Golf e che, avendone fatta domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale e insindacabile giudizio.

Possono essere Soci Sostenitori:

persone, associazioni ed Enti che intendono sostenere con il loro contributo economico le attività dell'Associazione.

Possono essere Soci Aderenti:

le associazioni che operano nel campo della disabilità nella vista e che al loro interno abbiano creato una sezione golfistica.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi, sia mortis causa, non sono rivalutabili ed in nessun caso possono essere rimborsate agli associati.

4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla F.I.G.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato versamento delle quote associative
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

2. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali obbligatori sono:

- L'assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;

è organo eventuale

- La commissione sportiva.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.

3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:

- Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse

l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa.

2. Il socio ha diritto a un voto

3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di non più di cinque deleghe.

Art. 11 - Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata A/R ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o altro mezzo atto a raggiungere tutti i soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative, nonché sul sito. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione di prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la riunione prevista in prima convocazione.

Art. 12 - Validità assembleare

1 Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

2. L'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea (in prima e seconda convocazione) regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti, fatta eccezione per i quorum infra individuati per il caso di scioglimento o per il caso la legge disponesse diversamente con norma inderogabile.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, ed eventualmente il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane

in carica quattro esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente, fatta eccezione per il caso in cui il consiglio di compone di due membri.

Qualora il consiglio fosse composto di due membri e vi fosse disaccordo sulla revoca del consigliere delegato, si intenderà decaduto l'intero consiglio.

2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o

cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

i) salva la competenze degli organi di giustizia federale, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci. Può comminare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione;
- 2) sospensione temporanea;
- 3) radiazione.

La radiazione deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro o fuori l'associazione o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta dello statuto e dei regolamenti. Il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti eventualmente espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;

k) attuare le finalità previste dallo statuto;

Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 - Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri.

Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è figura eventuale, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. Al riguardo la presenza del Vice Presidente comprova ad ogni effetto l'impedimento o l'assenza del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario è figura eventuale dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre associazioni, società od enti in genere affiliati.

2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
· Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;

- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

- Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 23 - Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.

2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 24 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 26 - Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni valgono i quorum indicati al precedente articolo 12; fatta eccezione per le delibere di scioglimento di cui infra.

Art. 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno tre quarti degli associati.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28) - Commissione sportiva

Il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione Sportiva alla quale spetta il compito della organizzazione, svolgimento e regolamento delle attività sportive ed agonistiche dell'associazione. Essa sarà composta da due soci effettivi e presieduta da un consigliere. Qualora la commissione non venisse nominata, i suoi compiti sono svolti dal consiglio.

Art. 29) - Affiliazione - Convenzione alla F.I.G. ed al C.I.P.

In particolare l'associazione sportiva si impegna per se stessa e per i propri soci a:

1) riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e del C.I.P.;

2) rispettare il principio elettivo per le cariche sociali;

3) pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dai Consigli Federali delle Federazioni cui aderisce;

4) riconoscere che non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro con l'Associazione;

5) riconoscere inoltre che le suddette cariche sociali possono essere rivestite soltanto da coloro che ricoprono la qualifica di dilettante secondo le Regole approvate dal Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews;

6) osservare che la condizione indispensabile per essere socio dell'Associazione è una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Milano, Via Monti 41 - 18 (diciotto) maggio 2016
(duemilasedici)

Firmato: Andrea Calcaterra

Emilio Paolo Gandini

Simone Piemonte

Manuela Magaglio - Notaio

Sigillo del Notaio